



Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
X Sezione civile

Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____ del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2007 e rimessa in decisione all'udienza del 20.2.2012, vertente

TRA

Amministrazione _____ in persona del l.r. e Presidente del Consiglio di
elettivamente domiciliata in Roma, via
presso lo studio degli Avv.ti |

e rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla citazione dall'avv.to Franco Fabiani.

PARTE ATTRICE

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del

_____ nella qualità di titolare preposto della succursale – sede secondaria di Roma – area territoriale centro e Sardegna della Banca e come tale l.r. della banca in relazione all'art. 29 dello Statuto, elettivamente domiciliata in Roma, _____, presso lo studio degli Avv.ti

_____, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla citazione notificata.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: CONTRATTO BANCARIO.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione al c/c aperto con la Banca convenuta, nonché la mancanza di pattuizione in ordine al tasso di interessi passivo applicato, dell'addebito di commissioni di massimo scoperto non pattuite e di spese di chiusura periodica del conto con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 774.043,91 o la maggiore o minore somma risultante a credito dell'attrice.

Si costituiva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendo, in via preliminare che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta prescrizione, decennale o quinquennale, delle domande avverse e, nel merito, che la domande fossero respinte

Instaurato il contraddittorio, espletata C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.

Con sentenza non definitiva dell'11.4.2012, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, veniva dichiarata la nullità dell'art. 7 del contratto di conto corrente nonché la nullità del contratto di c/c nella parte in cui non prevedeva la determinazione del tasso di interesse passivo.

Disposta la causa sul ruolo, espletata C.T.U., la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:

- Di avere stipulato un contratto di apertura di credito bancario presso l'agenzia 4 di Roma della Banca convenuta, contratto stipulato in assenza di qualsiasi pattuizione e senza alcuna sottoscrizione;
- Che nel corso del tempo la banca convenuta aveva applicato al correntista commissioni di massimo scoperto mai pattuite, aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi applicando, altresì, tassi di interessi passivi mai pattuiti;

Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava:

- Che era esistente un contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti in data 15.5.1980 e, nella fattispecie, c/c n.
- Che, comunque, l'azione esercitata dall'attore era prescritta;
- Che mai alcuna contestazione era stata sollevata dall'attore nel corso del rapporto a seguito dell'inoltro di tutti gli estratti di c/c.

Ciò premesso occorre osservare quanto segue.

In considerazione della C.T.U. espletata all'esito della sentenza non definitiva è emerso che il saldo del c/c oggetto della presente controversi calcolato secondo i criteri indicati nella predetta sentenza e con esclusione delle spese in ragione della mancanza di ogni prova in merito alla pattuizione delle stesse, ammonta ad € 360.882,75 somma alla quale la banca convenuto andrà condannata oltre interessi legali a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a _____ e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:


- Condanna la convenuta alla corresponsione in favore di parte attrice della somma di € 360.882,75 oltre interessi legali a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione e sino al saldo;
- Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;
- Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessive € 12.300,00.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Roma il 3.6.2013.

IL GIUDICE

(D^{ssa} Paola Grimaldi)



CANCELLIERE
Dott.ssa Rau Emilia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 04 GIU. 2013

CANCELLIERE
Dott.ssa Rau Emilia

